COMUNE DI NAPOLI

Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche
Servizio Strade, Viabilità e Traffico

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 662 del 04/11/2026

OGGETTO: Proroga fino al 30/11/2026 dell'ordinanza dirigenziale n. 1712 del 05/10/2026 avente ad oggetto: "*Istituzione, dalle ore 22:00 del 02/10/2026 alle ore 9:00 del 31/10/2026, nella carreggiata preferenziale della Riviera di Chiaia nel tratto compreso tra Piazza della Repubblica e Piazza Vittoria, di un dispositivo temporaneo di circolazione per il completamento degli interventi di riqualificazione della corsia preferenziale*"

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso che:

- con ordinanza dirigenziale n. 1712 del 05/10/2026 è stato istituito dalle ore 22:00 del 02/10/2026 alle ore 9:00 del 31/10/2026, il divieto di transito veicolare nella carreggiata preferenziale della Riviera di Chiaia nel tratto compreso tra Piazza della Repubblica e Piazza Vittoria;
- con PG 1186878 del 04/11/2026 il Servizio Infrastrutture di trasporto speciali ha chiesto di prorogare l'ordinanza di chiusura della corsia preferenziale di Riviera di Chiaia da piazza della Repubblica a piazza Vittoria.

Ritenuto che per i motivi sopra indicati è necessario adottare i provvedimenti riportati nella parte dispositiva del presente atto.

Attestato che:

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

Letti:

- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo Codice della Strada;
- il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

ORDINA

Prorogare fino al 30/11/2026 l'efficacia dei dispositivi emessi con ordinanza dirigenziale n. 1712 del 05/10/2026 relativi al il divieto di transito veicolare nella carreggiata preferenziale della Riviera di Chiaia nel tratto compreso tra Piazza della Repubblica e Piazza Vittoria.

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto.

Il presente dispositivo entra in vigore a partire dall'apposizione della relativa segnaletica stradale.
È a carico del Direttore dei Lavori: la redazione del piano di segnalamento provvisorio, la verifica dell'avvenuta e corretta apposizione della segnaletica prima dell'inizio dei lavori, la verifica, al completamento dei lavori, dell'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi e della segnaletica preesistente, la

comunicazione, al Servizio Viabilità e Traffico ed alla Polizia Locale, dell'eventuale modifica delle date di inizio e fine lavori.
L'impresa esecutrice dei lavori procederà: alla installazione della segnaletica necessaria per l'attuazione del presente dispositivo di traffico provvisorio, compresa la segnaletica indicante i percorsi alternativi; alla sua manutenzione nel periodo di vigenza del presente atto ed al ripristino dello stato dei luoghi e della segnaletica preesistente al completamento dei lavori.

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico l'Autorità di P.S potrà valutare ed adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario, nonché modificare l'orario di attivazione dei dispositivi previsti nella presente Ordinanza.
Per particolari esigenze di Ordine Pubblico il Servizio Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale nonché modificare l'orario di attivazione del dispositivo previsto nella presente Ordinanza Dirigenziale.
La Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 e dall'art. 12 bis del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile di Area
Ing. Edoardo Fusco

La firma, in formato digitale, è stata apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.